



COMUNE DI LINGUAGLOSSA

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026)

Approvato con deliberazione di C.C. n.13 del 31.03.2026

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA.....	3
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.....	3
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.....	3
Articolo 4– Effetti della definizione agevolata	4
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.....	4
Articolo 6 – Procedure cautelari ed esecutive in corso	5
Articolo 7 – Rinuncia al contenzioso pendente	5
PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI	6
Articolo 8 – Oggetto della definizione agevolata.....	6
Articolo 9 – Termini e modalità di presentazione della domanda.....	6
Articolo 10 – Importi dovuti.....	6
Articolo 11 – Perfezionamento della definizione.....	7
Articolo 12 – Diniego della definizione	8
Articolo 13 – Sospensione del processo.....	8
PARTE III- CONCILIAZIONE AGEVOLATA DEI RICORSI	9
Articolo 14 – Oggetto della definizione agevolata	9
Articolo 15 – Conciliazione agevolata	9
PARTE IV- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI	10
Articolo 16 – Oggetto della definizione agevolata	10
Articolo 17 – Perfezionamento della regolarizzazione.....	10
PARTE V- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI	11
Articolo 18 – Oggetto della definizione agevolata	11
Articolo 19 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.....	11
Articolo 20 – Effetti della definizione agevolata.....	12
Articolo 21 – Entrata in vigore.....	12

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento¹

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi emessi al 31 dicembre 2023² possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.
2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:
 - a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2023;
 - b) un accertamento divenuto esecutivo entro il 31 dicembre 2023.
3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.
4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.
5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti³.
6. Il Comune su istanza del debitore da presentarsi entro il 31 maggio 2026⁴ comunica nei successivi quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro 15 giorni successivi alla notifica

¹La definizione si riferisce ai crediti da accertamenti definitivi, non ancora avviati alla riscossione coattiva.

² Il periodo temporale di riferimento è il medesimo previsto per la cd *rottamazione-quinquies* delle entrate erariali dall'art. 1, comma 82, legge n. 199 del 2025.

³ art. 1, comma 246, legge n. 197/2022.

⁴ Art.1, comma 102, L. n.199/2025 “.....entro un termine appositamente fissato dall'Ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto sul proprio sito istituzionale”.

delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 6, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

2. Il Comune entro il 31 luglio 2026⁵ notifica, ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
 - a) versamento unico: entro il 31 agosto 2026;
 - b) ovvero, versamento nel numero massimo di diciotto rate, la prima delle quali di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza al 31 agosto 2026 e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza al giorno 30 o 31 di ciascun mese solare a decorrere dal 2026;
 - c) compensazione con crediti commerciali verso la PA;
 - d) la rateizzazione è consentita per importi complessivi superiori a € 100,00 con rata mensile a partire da € 50,00⁵.
3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.
4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4– Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a dieci giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto⁶.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di

⁵ Rif. Art.11 bis, co. 4, “rateizzazione straordinaria” approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 21.02.2025.

⁶ Art.1, comma 800, legge n.160/2019 ed art. 1, comma 95, legge n. 199/2025.

sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto⁷ con esito positivo.

Articolo 7 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo⁸, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.
2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

⁷Si riferisce al primo tentativo ufficiale di vendita all'asta del bene pignorato (immobile, auto, ecc.).

⁸ È possibile depositare un atto di rinuncia a firma congiunta, ovvero un atto di rinuncia con in allegato un atto di accettazione alla rinuncia firmata dall'altra parte.

PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

Articolo 8 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore⁹ entro la data del 1° gennaio 2026¹⁰.
2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria¹¹ in cui è parte il Comune impositore, così come definito dal precedente comma.
3. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti¹².

Articolo 9 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 8 deve essere presentata entro il 31 maggio 2026. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune e resa disponibile sul proprio sito internet, nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani.
2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo o collettivo riguardante più di un atto.

Articolo 10 – Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 8, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia e dell'esito delle pronunce depositate¹³ entro la data del 1° gennaio

⁹ Sono pertanto escluse le controversie che, pur riguardando atti emessi dal Comune, non vedono come parte processuale il Comune stesso. Ipotesi, questa, che si verifica normalmente in caso di impugnazione della cartella di pagamento, con ricorso non notificato anche al Comune. Al riguardo si rammenta che l'art. 14, comma 6-bis, d.lgs. n. 546 del 1992 prevede che *“in caso di vizi della notificazione eccipienti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”*. Pertanto, il Comune può risultare “parte” anche in un processo relativo all'impugnazione di un atto di Ader. Anche in tale ipotesi la controversia può essere definita, ma al suo perfezionamento deve conseguire uno sgravio del carico affidato ad Ader, relativamente al minor importo dovuto per effetto della definizione.

¹⁰ Ivi inclusi, quindi, i ricorsi notificati il 1° gennaio 2026.

¹¹ Risultano definibili anche le controversie relative al CUP pendenti innanzi al giudice tributario. Sul punto si rammenta che diverse Corti di giustizia tributaria si ritengono competenti a decidere le controversie CUP per la componente relativa alla diffusione dei messaggi pubblicitari. Peraltro, la questione circa la giurisdizione competente è stata oggetto di rinvio pregiudiziale innanzi la Corte di Cassazione e la questione è stata attribuita alla Sezioni Unite, competenti per risolvere il conflitto sulla giurisdizione, che dovrà quindi pronunciarsi.

¹² In quanto non vi sono importi da versare da parte del contribuente. Del pari, debbono ritenersi escluse dalla definizione agevolata le controversie relative alla spettanza di agevolazioni, come quelle relative al diniego di rateizzazione (Cass. ss.uu. n. 15647/2010), in quanto l'importo oggetto di rateizzazione è cristallizzato in un atto di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione.

¹³ L'art. 1, comma 188, legge 197/2022, ai fini della quantificazione degli importi dovuti con la definizione agevolata, fa espressamente riferimento alle pronunce, non cautelari, “depositate” alla data del 1° gennaio 2023.

2026. In particolare, la definizione può avvenire col pagamento del solo tributo, qualsiasi sia l'esito¹⁴ delle eventuali sentenze di primo o secondo grado non passate in giudicato alla data di cui all'articolo 9 comma 1¹⁵.

2. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, ai fini della definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo al tributo sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione disciplinata dal presente regolamento. La definizione della lite si realizza con la sola presentazione della domanda di definizione¹⁶.
3. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, sono dovuti i seguenti importi:
 - il 15% del valore della controversia se il Comune impositore è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia, non cautelare, depositata entro il 1° gennaio 2026;
 - il 40% del valore della controversia negli altri casi¹⁷;
 - in caso di soccombenza parziale, è dovuto il 15% del valore della controversia per la parte in cui è risultato soccombente il Comune impositore, ed il 40% per la restante parte.
4. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.
5. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.
6. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
7. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo, o dell'ingiunzione di pagamento, o del carico relativo all'accertamento esecutivo, cui la richiesta di definizione si riferisce.

Articolo 11 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 9, comma 1, entro il 31 maggio

¹⁴ Quindi, indipendentemente che l'ente sia risultato soccombente o parzialmente soccombente, in quanto l'art. 1, comma 102, legge n. 199 del 2025 esclude la possibilità di ridurre il tributo.

¹⁵ Pertanto, nel caso di pendenza del giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, risulta sempre dovuto il solo tributo.

¹⁶ l'art. 1, comma 191, legge n. 197/2022.

¹⁷ Quindi, nei casi in cui al 1° gennaio 2026:

- l'ultima pronuncia depositata veda il contribuente soccombente;
- il ricorso non sia stato ancora posto in discussione;
- pendano giudizio a seguito di pronuncia di Cassazione con rinvio.

2026 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 10 entro il 31 agosto 2026.

2. E' ammesso il pagamento rateale, in un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, con scadenza al giorno 30 o 31 di ciascun mese solare a decorrere dal 2026 di cui, la prima versata entro il 31 agosto 2026. La rateizzazione è consentita per importi complessivi superiori a € 100,00 con rata mensile a partire da € 50,00.
3. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legalidalla data del versamento della prima rata. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a dieci giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo originario complessivamente dovuto¹⁸.
4. Qualora, ai sensi dell'articolo 10, non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda¹⁹.
5. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 9, saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.
6. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.
7. Non possono essere definite le controversie decise con sentenze definitive alla data di perfezionamento della definizione.

Articolo 12 – Diniego della definizione

1. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il sessantesimo giorno dalla data di ricevimento della domanda di cui all'articolo 9, comma 1. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione²⁰.

Articolo 13 – Sospensione del processo²¹

1. La richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque

¹⁸ art. 1, comma 800, legge n. 160/2019 ed art. 1, comma 95, legge n. 199/2025.

¹⁹ Ipotesi che si verifica nel caso di attivazione della riscossione in pendenza di giudizio, con pagamento di importi superiori a quelli dovuti in base all'articolo 10 del presente regolamento.

²⁰ Il diniego alla definizione agevolata è espressamente contemplato tra gli atti autonomamente impugnabili dall'art. 19, comma 1, lett. h), d.lgs. 546/1992. Diversamente dalla definizione della lite disciplinata dalla legge n. 197/2022, che prevedeva l'impugnazione dinanzi l'organo giurisdizionale presso il quale era pendente la controversia, in questo caso l'impugnazione può essere proposta solo davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, chiedendo eventualmente la riunione con la causa principale.

²¹ Art. 13, comma 2, legge n. 289/2002. La normativa non prevede, a differenza della definizione delle liti pendenti disciplinata dalla legge n. 197/2022, la sospensione dei termini per la costituzione in giudizio o per proporre appello. Pertanto, non possono essere oggetto di definizione le controversie decise con sentenze definitive alla data di perfezionamento della definizione, come precisato nell'articolo 5, comma 6. In sostanza: a) il processo si sospende con la sola presentazione della domanda, ma questo non comporta una sospensione dei termini per appellare; b) poiché l'estinzione del giudizio si verifica solo con il pagamento della prima rata, fino a tale pagamento, si potrebbe verificare il passaggio in giudicato della sentenza e questo diventa ostativo alla definizione agevolata.

stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al perfezionamento della definizione nei termini di cui all'articolo 11. Successivamente, su istanza di una delle parti²², è presentata istanza di estinzione del giudizio e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

PARTE III- CONCILIAZIONE AGEVOLATA DEI RICORSI

Articolo 14 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore²³ entro la data del 1° gennaio 2026.

Articolo 15 – Conciliazione agevolata

1. Le controversie pendenti alla data del 1° gennaio 2026 aventi ad oggetto atti impositivi²⁴, in cui è parte il Comune impositore, possono essere definite, entro il 31 agosto 2026, con l'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546²⁵.
2. All'accordo conciliativo di cui al comma 1 si applicano le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori²⁶.
3. Il versamento delle somme dovute è effettuato secondo le disposizioni recate dall'articolo 48-ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

²² Previsione che consente al Comune, una volta verificato il perfezionamento della definizione, di presentare l'istanza di estinzione del giudizio, se non vi provvede il contribuente.

²³ Sono pertanto escluse le controversie che, pur riguardando atti emessi dal Comune, non vedono come parte processuale il Comune stesso. Ipotesi, questa, che si verifica normalmente in caso di impugnazione della cartella di pagamento, con ricorso non notificato anche al Comune. Al riguardo si rammenta che l'art. 14, comma 6-bis, d.lgs. n. 546 del 1992 prevede che *“in caso di vizi della notificazione eccettati nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”*. Pertanto, il Comune può risultare “parte” anche in un processo relativo all'impugnazione di un atto di Ader. Anche in tale ipotesi la controversia può essere definita, ma al suo perfezionamento deve conseguire uno sgravio del carico affidato ad Ader, relativamente al minor importo dovuto per effetto della definizione.

²⁴ Questa casistica contempla solo gli atti impositivi, escludendo quindi le controversie relative alle cartelle di pagamento o alle ingiunzioni di pagamento, le quali avendo come presupposto un atto di accertamento definitivo, difficilmente possono essere oggetto di accordo conciliativo, che presuppone pur sempre della materia concordabile, oltre alla considerazione che tali atti non sono soggetti ad ulteriori sanzioni, salvo l'ipotesi di applicazione della sanzione di cui all'art. 15-ter, d.P.R. 602/1973.

²⁵ Il riferimento alla conciliazione fuori udienza ordinariamente disciplinata dall'art. 48, d.lgs. 546/1992, permette anche una conciliazione giudiziale parziale della controversia. In tale senso, si veda anche Agenzia delle entrate, circolare n. 2/2023. Dal 1° gennaio 2027 il riferimento all'art. 48, d.lgs. n. 546/1992 va sostituito con l'art. 99, d.lgs. n. 175/2024.

²⁶ Art. 1, comma 207, legge 197/2022. Si ricorda che l'art. 48-ter, d.lgs. 546/1992 prevede che le sanzioni amministrative si applicano nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio e nella misura del sessanta per cento del minimo previsto dalla legge in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del giudizio di Cassazione..

PARTE IV- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI

Articolo 16 – Oggetto della definizione agevolata

1. Con riferimento ai tributi comunali ed alle entrate patrimoniali, sui quali sono attivate rateizzazioni, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data del 1° gennaio 2026, dovute a seguito di rateazione di:
 - accertamento con adesione²⁷;
 - acquiescenza ad accertamento tributario emesso entro il 31 dicembre 2019²⁸;
 - acquiescenza ad accertamento esecutivo²⁹;
 - reclamo o mediazione³⁰ ai sensi del soppresso articolo 17-*bis*, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
2. La regolarizzazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche con riferimento agli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data del 1° gennaio 2026.
3. La regolarizzazione di cui ai commi 1 e 2 avviene mediante il versamento integrale della sola imposta ed a condizione che non sia stata ancora notificata, alla data di pagamento della prima rata, la cartella di pagamento/ingiunzione ovvero l'atto di intimazione.

Articolo 17 – Perfezionamento della regolarizzazione

1. La regolarizzazione di cui all'articolo 16 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 agosto 2026.
2. E' ammesso il pagamento rateale, in un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, con scadenza al giorno 30 o 31 di ciascun mese solare a decorrere dal 2026 di cui, la prima versata entro il 31 agosto 2026. La rateizzazione è consentita per importi complessivi superiori a € 100,00 con rata mensile a partire da € 50,00.
3. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali dalla data del versamento della prima rata.
4. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a dieci giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non

²⁷ L'accertamento con adesione è uno strumento deflativo del contenzioso che permette al contribuente di definire imposte, sanzioni e interessi evitando la lite tributaria.

²⁸ L'acquiescenza è l'accettazione spontanea di un accertamento tributario.

²⁹ L'acquiescenza all'accertamento esecutivo è la rinuncia del contribuente a impugnare un atto impositivo, accettandone il contenuto.

³⁰ Il reclamo-mediazione tributaria è uno strumento deflativo del contenzioso che permette di contestare atti all'Ente impositore, chiedendone l'annullamento o la mediazione.

ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo originario complessivamente dovuto³¹.

5. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, non si producono gli effetti di cui all'articolo 16, comma 3, e il Comune impositore procede alla riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, nei casi in cui trova applicazione l'articolo 15-ter, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In tale ipotesi, il titolo esecutivo o l'intimazione a adempiere devono essere notificati entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano dei pagamenti.

PARTE V- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

Articolo 18 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono:
 - gli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi alle entrate tributarie e patrimoniali;
 - l'omesso o carente versamento del tributo dovuto per le annualità dal 2021 al 2024;
 - l'omessa o infedele dichiarazione per gli anni di imposta dal 2021 al 2024.
2. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al comma 1, gli importi già oggetto di accertamento esecutivo notificato entro la data del 1° gennaio 2026, anche se non definitivo.
3. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tassa, con esclusioni di sanzioni ed interessi nei termini di cui al successivo articolo 19, comma 2.

Articolo 19 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 18, il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il 31 maggio 2026 apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento. Unitamente alla dichiarazione di cui al periodo precedente, il debitore presenta l'eventuale dichiarazione che ha omesso o la dichiarazione rettificativa.
2. Nel caso di omesso o carente versamento il Comune entro il 31 luglio 2026 notifica ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute.

³¹ art. 1, comma 800, legge n. 160/2019 ed art. 1, comma 95, legge n. 199/2025.

3. Nel caso delle entrate di cui l'omessa o infedele dichiarazione, in quanto importo non quantificabile dal Comune, l'importo è quello indicato dal richiedente nel modello di richiesta e il numero di rate con le relative scadenze è quello riportato nel modello stesso quale scelta del richiedente.
4. Il Comune comunica l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:
 - a) versamento unico: entro il 31 agosto 2026;
 - b) ovvero, versamento nel numero massimo di diciotto rate, la prima delle quali di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza al 31 agosto 2026 e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza al giorno 30 o 31 di ciascun mese solare a decorrere dal 2026;
 - d) la rateizzazione è consentita per importi complessivi superiori a € 100,00 con rata mensile a partire da € 50,00.

Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.
5. Nel caso in cui la definizione comporti l'obbligo di presentazione della dichiarazione omessa, senza alcun versamento di importi, la stessa si intende perfezionata con la presentazione della dichiarazione.
6. Effettuati i relativi controlli, il Comune comunica l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale o parziale.

Articolo 20 – Effetti della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a dieci giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e l'ente procede alla notifica degli atti di accertamento nel rispetto dei termini decadenziali e di quelli prescrizionali.

Articolo 21 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.